

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela:

Endosulfan

Numero CAS: 115-29-7
959-98-8
33213-65-9

Numero CE: 204-079-4

-Inquinante organico persistente (POP)	-Allegato I	Reg (CE) 850/2004	Reg (UE) 519/2012

-Allegato I

Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.

Non si applica alle sostanze seguenti:

- a) a sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
- b) a sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce.

Non si applica a sostanze presenti come componenti di articoli, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Non si applica ad una sostanza presente come componente di articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data.

Il detentore di scorte costituite da queste sostanze, o contenenti tali sostanze, di cui l'uso non è consentito, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7 del Reg (CE) 850/2004.

Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da una di queste sostanze o contenenti tali sostanze, e di cui l'uso è consentito, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente.

Reg.519/2012

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli, prodotti al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli fino al 10 gennaio 2013.
2. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan come componente di tali articoli.
3. Agli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.